

**“CONTRIBUTI STRAORDINARI PER GLI INQUILINI RICONOSCIUTI MOROSI INCOLPEVOLI AI SENSI DEL DECRETO MINISTERIALE 30 MARZO 2016”**

**PREMESSA**

Il Comune di Firenze rende noto che a partire da Martedì 1 Agosto 2017 e fino ad esaurimento dei fondi nazionali destinati a tale intervento (Delibere GRT 1044/2014, 1215/2014, 829/2015), sono aperti i termini per presentare domanda di contributo straordinario per i nuclei familiari che si trovano in una situazione di morosità incolpevole.

**“Per morosità incolpevole si intende la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare”** (art. 2.1 D.M. 30/03/2016)

**Tali contributi straordinari sono concessi in presenza di un atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la convalida.**

**Art. 1 - DESTINATARI E REQUISITI D'ACCESSO**

Per accedere ai contributi oggetto del presente Avviso, nei limiti delle disponibilità finanziarie, i richiedenti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) avere un reddito I.S.E. non superiore ad euro 35.000,00 o reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore I.S.E.E. non superiore ad euro 26.000,00;
- 2) essere in possesso di un atto di intimazione di sfratto per morosità con citazione per la convalida;
- 3) essere titolari di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato con esclusione degli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9;
- 4) essere residente da almeno un anno nell'alloggio oggetto della procedura di sfratto, sito nel Comune di Firenze;
- 5) avere la cittadinanza italiana, di un paese dell'Unione Europea, ovvero nei casi di cittadini non appartenenti all'Unione Europea, possiede un regolare titolo di soggiorno<sup>1</sup> (tale requisito riguarda tutti i componenti del nucleo familiare);
- 6) non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione di immobili a destinazione abitativa e adeguati alle esigenze del nucleo stesso nella provincia di residenza (tale requisito riguarda tutti i componenti del nucleo familiare);
- 7) possedere una delle seguenti condizioni soggettive da comprovare con apposita documentazione da allegare alla domanda:
  - a. perdita del lavoro per licenziamento;
  - b. accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro;
  - c. cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;
  - d. mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;
  - e. cessazione di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;
  - f. malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.

---

<sup>1</sup> Requisiti previsti dall'art. 40, comma 6, Decreto legislativo 25.7.1998 n. 286, Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero. Modificato dalla L. 189/2002, comma 6 art. 27: "6. Gli stranieri titolari di carta di soggiorno e gli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo hanno diritto di accedere, in condizioni di parità con i cittadini italiani, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica e ai servizi di intermediazione delle agenzie sociali eventualmente predisposte da ogni regione o dagli enti locali per agevolare l'accesso alle locazioni abitative e al credito agevolato in materia di edilizia, recupero, acquisto e locazione della prima casa di abitazione".

g. altri motivi connessi al peggioramento della condizione economica generale<sup>2</sup>.  
Costituisce criterio preferenziale per la concessione del contributo la presenza all'interno del nucleo familiare di almeno un componente che sia: ultrasettantenne, ovvero minore, ovvero con invalidità accertata per almeno il 74%. E' altresì criterio preferenziale, essere già in carico ai servizi sociali con in atto un progetto assistenziale individuale; il Servizio Casa controllerà la presa in carico da parte dei Servizi Sociali Territoriali attraverso la propria banca dati e sarà cura dello stesso contattare i servizi di riferimento.

## **Art. 2 – TIPOLOGIA ED ENTITA' DEGLI INTERVENTI**

L'importo massimo di contributo concedibile per sanare la morosità incolpevole accertata non può superare l'importo di euro 12.000,00.

Gli interventi che potranno essere attuati sono i seguenti:

1. rinuncia all'esecuzione del provvedimento di rilascio, contestuale pagamento della morosità pregressa e 9 mesi di locazione. Contributo previsto: a) copertura della morosità pregressa fino ad un massimo di € 8.000,00, solo se il periodo residuo del contratto in essere non sia inferiore ad anni due; b) numero 9 mesi di canoni di locazione<sup>3</sup> successivi alla rinuncia alla procedura di sfratto, fino ad un massimo di € 9.000,00 complessivi;
2. stipula di un nuovo contratto di locazione a canone concordato con il nuovo o vecchio proprietario: il contratto deve essere stipulato secondo i Patti territoriali vigenti sottoscritti ai sensi dell'art. 2 comma 3 L. 431/98. Contributo previsto sia per la copertura del deposito cauzionale che per il pagamento di un numero di mensilità di canone di locazione pari alla capienza del contributo fino ad un massimo di € 12.000,00;
3. differimento da parte del proprietario dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile. Contributo previsto: parziale ristoro della morosità alla proprietà dei canoni corrispondenti alle mensilità di differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile fino ad un massimo di € 6.000,00.

## **Art. 3 – DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA**

I requisiti e le condizioni per la partecipazione al presente Avviso sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000.

Tuttavia la domanda, compilata sull'apposito modulo approvato dall'Amministrazione comunale, dovrà essere corredata, a PENA DI ESCLUSIONE, dai documenti di seguito indicati:

1. copia del contratto di locazione registrato per l'alloggio ad uso abitazione principale del nucleo richiedente;
2. copia dell'atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la convalida o atti successivi.
3. documenti comprovanti il possesso delle condizioni d'incolpevolezza della morosità di cui all'art 1 comma 7 del presente Avviso;

Per accelerare la pratica si consiglia ai cittadini non appartenenti all'Unione Europea di essere muniti, al momento della presentazione della domanda, del documento attestante la regolarità del soggiorno.

Al fine di consentire una corretta valutazione della domanda di ammissione dei richiedenti, ai nuclei familiari saranno richieste ulteriori informazioni riguardanti: l'entità della morosità accumulata, la durata della medesima, i motivi della cessazione o riduzione dell'attività lavorativa o altre cause che hanno provocato il periodo di difficoltà economica, la composizione del nucleo familiare, l'eventuale presenza di soggetti (appartenenti al nucleo familiare) con invalidità ed eventuali altre informazioni.

---

<sup>2</sup> Il Servizio casa, anche avvalendosi del contributo dei servizi sociali, potrà attestare la diminuzione della capacità reddituale anche per altri motivi, sempreché connessi al peggioramento della condizione economica generale, in particolare per quanto attiene ai fenomeni di precarietà lavorativa, alla sussistenza di contratti atipici e/o saltuari, a nuclei in particolare situazione di fragilità, quali famiglie monoparentali, pensionati, presenza di portatori di handicap, per i quali l'erosione del potere d'acquisto comporta una effettiva difficoltà di sostentamento.

<sup>3</sup> Il pagamento dei 9 mesi del canone di locazione sarà garantito mediante fondi comunali destinati a tale intervento fino a loro esaurimento.

Il Servizio Casa, inoltre, potrà contattare direttamente i proprietari dell'alloggio in cui risiede o dovrà risiedere il nucleo richiedente il beneficio al fine di avere precisazioni e chiarimenti in merito alla procedura e alla disponibilità di revoca degli atti inerenti lo sfratto per morosità o alla disponibilità di locazione di un alloggio.

#### **Art. 4 – EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO**

Il contributo erogato sarà liquidato unicamente e direttamente al proprietario che rinuncerà all'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile, che stipulerà un nuovo contratto a canone concordato, che si renda disponibile al differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile o, a titolo di deposito cauzionale per la stipula di un nuovo contratto, mediante versamento su un conto corrente bancario o postale, che sarà indicato dallo stesso.

Il Comune in nessun caso si può rendere garante del nuovo contratto di locazione o della prosecuzione dello stesso.

I contributi saranno erogati fino ad esaurimento del fondo, a prescindere dalle eventuali domande ancora pendenti.

#### **Art. 5 – INTERAZIONE DEL CONTRIBUTO CON ALTRI BENEFICI PUBBLICI RIGUARDANTI LA CASA**

a) i contributi affitti di cui alla legge 431/98 risultano incompatibili con il contributo sfratti solo nei casi in cui vengano erogati al locatore a sanatoria della morosità per lo stesso periodo di riferimento per cui viene richiesto il contributo sfratti;

b) il contributo di cui alla presente misura non potrà essere erogato per più di due volte allo stesso nucleo, che comunque deve presentare motivazioni diverse della propria morosità per la presentazione della prima e della seconda richiesta di erogazione del contributo;

c) i contributi previsti non potranno essere utilizzati per evitare gli sfratti disposti dai soggetti ERP per i soggetti assegnatari in stato di morosità;

d) l'erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie.

#### **Art. 6 – DOMANDA**

La domanda di partecipazione al presente Avviso deve essere compilata unicamente sul modello predisposto dal Comune di Firenze, disponibile presso: Direzione Patrimonio – Servizio Casa Via dell'Anguillara n. 21 – orario di apertura: martedì dalle 8.30 alle 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00, mercoledì dalle 8.30 alle 13.00, giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00, o liberamente scaricabile dal sito internet del Comune di Firenze.

La domanda, debitamente sottoscritta dal richiedente, interamente compilata e corredata dai documenti richiesti, dovrà essere consegnata al Servizio Casa previo appuntamento da fissare chiamando il numero telefonico 055 2769608 il Mercoledì dalle ore 12.00 alle 13.00 ed il Venerdì dalle 11.00 alle 12.00.

#### **ART. 7 - TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

Le domande potranno essere presentate da Martedì 1 Agosto 2017 fino ad esaurimento fondi.

#### **Art. 8 - ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA E PROVVEDIMENTO FINALE**

Il Comune, attraverso il Servizio Casa, verifica il possesso dei requisiti e la condizione di morosità incolpevole.

L'ammissione o il diniego al beneficio sarà comunicato dal Servizio Casa per iscritto (raccomandata con ricevuta di ritorno) al richiedente entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di accesso all'intervento.

Il Comune, accertata la sussistenza delle condizioni, il possesso dei requisiti soggettivi dei destinatari e determinato l'importo del contributo, dispone il pagamento per il tramite del soggetto gestore Casa S.p.A.

#### **Art. 9 - AUTOCERTIFICAZIONI CONTROLLI E SANZIONI**

Ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000 spetta all'Amministrazione comunale effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Qualora dal controllo emerga che il contenuto delle autodichiarazioni non sia veritiero o che i documenti presentati siano falsi, al dichiarante non è concesso il contributo ed è denunciato alle autorità competenti oltre che sottoposto a sanzioni penali (art. 76 del DPR 445/2000).

Inoltre, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 196/2003, l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di effettuare controlli anche presso privati (proprietari) per verificare la veridicità delle dichiarazioni rese.

L'Amministrazione comunale agirà nei confronti del richiedente per il recupero delle somme indebitamente percepite dal proprietario, gravate di interessi legali. I nominativi dei beneficiari del contributo previsto nel presente Avviso potranno essere inviati alla Guardia di Finanza competente per territorio per i controlli previsti dalle leggi vigenti.

#### **Art. 10 - INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 i dati personali raccolti con le domande presentate ai sensi del presente Avviso saranno trattati con strumenti informatici ed utilizzati nell'ambito del procedimento per l'erogazione dell'intervento secondo quanto previsto dalla normativa. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza.

L'utilizzo dei dati richiesti ha come finalità quella connessa alla gestione della procedura per l'erogazione dell'intervento ai sensi del presente Avviso pubblico e pertanto il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio.

Il titolare del trattamento è il Comune di Firenze. L'interessato può esercitare i diritti di cui all'art.7 del D. Lgs. 196/2003.

#### **Art. 11 - NORMA FINALE**

Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso si fa riferimento al Decreto Ministeriale del 30 marzo 2016 "Attuazione dell'art. 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 102 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013 n. 124 – Morosità incolpevole".

Il Responsabile del procedimento e del trattamento dei dati è individuato nel Dirigente del Servizio Casa Dott. Valerio Cantafio Casamaggi.

Firenze li, 28.07.2017